



Settore Approvvigionamenti e Logistica
Ufficio Gestione Gare

OGGETTO: *Affidamento dell'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) alla Dr.ssa Antonella Armani nell'ambito del contenzioso instaurato dalla dipendente Dr.ssa Carmela Avena contro Agenzia delle Entrate innanzi al Tribunale di Pisa - Determina di affidamento*

Premesso che:

- l'Agenzia delle Entrate ha attualmente pendente innanzi al Tribunale di Pisa – sezione lavoro un ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla dipendente Dr.ssa Carmela Avena in relazione ad una revoca di incarico dirigenziale connessa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 ed a un dedotto demansionamento con conseguente asserito danno biologico;
- nello specifico, la citata dipendente ha chiesto l'accertamento della violazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della normativa comunitaria in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato dettata dalla Direttiva UE 1999/70 e, per l'effetto, la condanna dell'Agenzia medesima al conseguente risarcimento del danno;
- la ricorrente, inoltre, ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, scaturente da un presunto demansionamento subito successivamente alla revoca dell'incarico;
- il giudice adito ha ritenuto necessario procedere a CTU e ha nominato consulente d'ufficio il Dott. Alberto Petracca formulando il seguente quesito: *“Letti gli atti ed espletato ogni opportuno accertamento, dica il c.t.u. se la ricorrente, a causa del dedotto demansionamento verificatosi del periodo dall'1/10/2015 in poi, rispetto alle mansioni svolte tra il 2001 e il 2010, abbia riportato un danno alla salute con postumi permanenti, ovvero abbia sofferto periodi di ITT e/o ITP, precisando in tutti i casi la relativa entità. Accerti altresì la necessità e congruità delle spese mediche documentate”;*
- all'udienza del 10 aprile 2019 il CTU ha prestato giuramento e il giudice ha autorizzato la nomina di c.t.p. fino all'inizio delle operazioni peritali previste per il **24 maggio 2019** ;
- con nota prot. n. 6451 del 16/05/2019 l'Ufficio Contenzioso del Lavoro ha chiesto la nomina di un medico psichiatra il quale, in qualità di consulente tecnico di parte, partecipi alle operazioni peritali difendendo le ragioni dell'Amministrazione convenuta e fornisca apposita relazione in tal senso;
- ad esito di un'ampia indagine informale di mercato (come si evince dal verbale del RUP prot. n. 6721 del 22-05-2019), è stata individuata la Dr.ssa Antonella Armani, psichiatra libero professionista esperta nel settore psichiatrico-forense;

- la dr.ssa Armani è risultata l'unica professionista disponibile ad effettuare la prestazione per la data del 24 maggio 2019;
- la citata professionista ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso onnicomprensivo pari ad € 1.500,00 oltre IVA ;
 - il curriculum della Dr.ssa Armani attesta una professionalità pienamente rispondente alle esigenze difensive dell'Agenzia avendo maturato un'esperienza ventennale in attività di consulente di parte su nomina di studi legali, privati ed istituzioni.
 - alla luce di quanto chiarito dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite nell'adunanza del 15 febbraio 2005, l'attività di consulenza in oggetto, in quanto finalizzata alla "rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'Amministrazione", non risulta assoggettata alla comunicazione alla Corte dei Conti, né ai fini del controllo preventivo (introdotto dal d.l. n. 78/2009 per le consulenze assoggettate a vincolo annuale di spesa, cd. consulenze contingentate), né per l'esercizio di quello successivo, previsto per le consulenze in questione dalla legge n. 311/2004 e s.m.i.;
 - l'affidamento in parola, poichè assimilabile al patrocinio legale in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non deve essere qualificato come appalto di servizi ma deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto;
 - in ottemperanza alle disposizioni introdotte dal D.lgs. 14/3/2013 n. 33 (rif. art. 15), l'affidamento sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia;
 - con atto prot. n. 6755 del 23/05/2019 l'affidamento in argomento è stato autorizzato dal Direttore dell'Agenzia;

tutto ciò premesso, vista l'autorizzazione rilasciata dal Direttore dell'Agenzia ai sensi del Manuale Interattivo delle Procedure,

SI DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'incarico di Consulente tecnico di parte presso il Tribunale di Pisa alla Dr.ssa Antonella Armani, nata a Pisa il 9 agosto 1962 C.F. RMNNNL62M49G702Q P.IVA 01169460506 domiciliata a Pisa in Via Giordano Bruno n. 52.

L'affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure.

A tal riguardo si stabilisce che:

- l'oggetto dell'affidamento è costituito dall'incarico di Consulente tecnico di parte presso il Tribunale di Pisa, alla Dr.ssa Antonella Armani per l'espletamento delle operazioni peritali ai fini della difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

- il corrispettivo massimo erogabile, come indicato nel preventivo formulato dalla Dr.ssa Armani, è pari ad € 1.500,00 oltre IVA . Tale importo è comprensivo della partecipazione agli incontri peritali, della redazione delle note scritte alla bozza di CTU, delle spese di trasferta, delle comunicazioni varie nonché della stesura della relazione finale;
- il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Vasta, come risulta dal Provvedimento di nomina prot. n.2016/8252 del 30 maggio 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuseppe Telesca

Firmato Digitalmente

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente